

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1675</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOSCHINI, GIADRESCO, ALINOVÌ, CALICE, COLOMBA,  
CORGHI, GUALANDI

*Presentata il 26 luglio 1977*

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti  
l'iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini  
italiani residenti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 12 marzo 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, secondo comma, 11, quinto comma, 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione nelle liste elettorali, nella parte in cui dispongono che l'acquisto ed il riacquisto del diritto di voto, quando si verifica per cause diverse da quella del raggiungimento della maggiore età, non possono dar luogo alla iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

Con tale sentenza, se pur hanno cessato di avere efficacia le norme che impediscono l'esercizio del diritto di voto a coloro che sono proposti all'iscrizione nelle liste elettorali per una causa diversa da quella del raggiungimento della maggiore età, non sono stati di fatto totalmente eliminati gli ostacoli che impediscono il suddetto esercizio.

Infatti, le disposizioni impartite ai comuni da parte del Ministero dell'interno non hanno colmato (né potevano colmare) il vuoto legislativo creato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Ne è derivato che le commissioni elettorali comunali e mandamentali hanno osservato ed osservano differenti criteri procedurali per le suddette iscrizioni venendo così, in alcuni casi, ad accentuare anziché eliminare, quel differenziato trattamento che ha determinato la sentenza di incostituzionalità.

Inoltre gli articoli 7, 11, 31 e 32 del testo unico sull'elettorato attivo, così come sono formulati (indipendentemente dal fatto che per parte di alcuni di essi sia stata dichiarata la incostituzionalità) non consentono l'esercizio del diritto di voto a coloro che maturano o richiedono la iscrizione nelle liste elettorali nella imminenza delle consultazioni popolari.

Di tali inconvenienti soffrono in modo particolare i nostri connazionali emigrati all'estero e le variazioni che si propongono, tendono ad eliminarli.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 7 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo 2° del presente testo unico, per la iscrizione di coloro che compiono il 18° anno di età, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1.

Le conseguenti variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Alla iscrizione o reinscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o abbiano acquisito tale diritto non per effetto del compimento del 18° anno o lo abbiano riacquisito per la cessazione di cause ostative, si provvede in occasione della revisione prevista dall'articolo 32 e, in occasione della convocazione dei comizi elettorali, fino alla trasmissione al sindaco da parte della commissione elettorale mandamentale delle liste elettorali di sezione per la votazione ».

### ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti:

« La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risulta, o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del comune di nascita dei suoi ascendenti, oppure, per le cittadine coniugate, del comune nelle cui liste elettorali il marito è, o avrebbe dovuto essere iscritto.

A decorrere dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, qualora il cittadino italiano resi-

dente all'estero si trovi in Italia, può presentare direttamente al sindaco competente la domanda di iscrizione nelle liste elettorali.

Il sindaco, successivamente e senza interrompere la procedura di iscrizione nelle liste elettorali, dà notizia della avvenuta presentazione della domanda alla competente autorità consolare.

Analoga procedura deve venire adottata qualora la domanda pervenga a mezzo posta, direttamente dal cittadino, senza che sia stata inoltrata per il tramite della competente autorità consolare. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle commissioni elettorali comunale e mandamentale.

Per coloro che presentano domanda di iscrizione o reinscrizione nelle liste, il sindaco provvede tenendo conto dei termini indicati dall'articolo 7 ».

#### ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 18 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi di cui all'articolo 16, nonché di un elenco delle iscrizioni effettuate nel semestre precedente a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7, firmato dal presidente della commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 31 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali ».

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4, non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1 e non oltre il 5° ed il 10- giorno anteriore la data delle elezioni in occasione rispettivamente, di elezioni amministrative o politiche, per le variazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 ».